



DECRETO n. 131 del 4 MAGGIO 2021

Modifiche al “Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e per la determinazione dei compensi dei commissari” approvato con decreto n. 324 dell’8 agosto 2018.

IL PRESIDENTE

dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna,

Prof. Avv. Massimo Deiana, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 luglio 2017, n. 369;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 che, novellando la succitata legge n. 84/1994, ha introdotto, in luogo delle autorità portuali, le autorità di sistema portuale, tra le quali l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 1 del 14.02.2018 con la quale l’Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm. e ii., recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare gli articoli 77, comma 2, 78 e 216, comma 12 dello stesso;

VISTO il comma 3 del succitato articolo 77 che prevede che i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui al successivo articolo 78;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1, lett. c) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha sospeso sperimentalmente l’efficacia, tra gli altri, del succitato comma 3 fino al 31 dicembre 2020, termine quindi differito al 31 dicembre 2021 dall’articolo 8, comma 7 della legge 11 settembre 2020, n. 120;


VISTO il decreto n. 324 dell’8 agosto 2018 a mezzo del quale è stato adottato il “Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni nelle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e per la determinazione dei compensi dei commissari” al fine di disciplinare, in via transitoria nelle more dell’attuazione del richiamato articolo 78 del decreto legislativo n. 50/2016, il funzionamento delle commissioni delle gare indette dall’Ente;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare gli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, con i quali sono stati stabiliti i termini di conclusione delle procedure di affidamento indette entro il 31.12.2021 ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO semplificare le procedure di affidamento di cui al decreto legislativo n. 50/2016 affinché sia garantita la conclusione delle stesse entro i termini previsti dalla normativa sopra cennata;

VALUTATO che la nomina di commissioni composte da personale dell’Autorità in tutti i casi di affidamento di lavori, servizi e forniture possa rappresentare una misura di snellimento e di accelerazione procedimentale, nel limite dell’oggettiva disponibilità ed idoneità del personale dell’Ente;

REPUTATO che per procedure di gara particolarmente rilevanti appare conforme al vigente sistema di prevenzione della corruzione ricorrere al principio di “discontiguità territoriale”, in forza del quale la



composizione delle commissioni di gara sarà garantita mediante personale in servizio presso sede diversa rispetto a quella in cui la gara è bandita;

CONSIDERATO che eventuali oneri derivanti dall'attuazione di tale principio risultano di scarso rilievo rispetto ai benefici che ne derivano e comunque di misura notevolmente inferiore qualora rapportati ai costi connessi alla nomina di commissari esterni all'Ente;

RITENUTO comunque necessario considerare ipotesi di ricorso ad esperti esterni all'Ente, laddove sia accertata una carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero che queste non siano presenti in numero adeguato anche in ragione di eventuali incompatibilità o conflitti di interessi, oppure sia rilevata un'elevata complessità tecnica delle valutazioni;

VISTO il decreto n.88 del 26 marzo 2021 di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;

VISTO il decreto n. 42 del 18 febbraio 2021 con il quale è stato adottato il "Manuale per la gestione dell'attività contrattuale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna";

SU PROPOSTA del Segretario generale, sentito il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DECRETA

Articolo 1

1. L'articolo 2, commi 5, 6 e 7 del "Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni nelle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e per la determinazione dei compensi dei commissari", adottato con decreto n. 324 dell'8 agosto 2018, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«L'Autorità nomina i componenti tra il personale interno alla stessa, nel rispetto del principio di rotazione ed in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3.

I commissari sono selezionati, di norma, tra i dirigenti e i dipendenti dell'Ente.

Possono essere nominati componenti della commissione di gara membri esterni all'AdSP nei seguenti casi:

- a) accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero se non siano presenti in numero adeguato, anche a seguito di eventuali incompatibilità o conflitti di interessi;
- b) per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica.

Salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Ente, i componenti delle commissioni delle gare aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di interesse dei porti del Nord Sardegna saranno individuati tra i dipendenti in servizio presso i porti del Sud Sardegna e viceversa.

Il principio di cui al comma precedente non si applica in caso di affidamento di:

- a) contratti per servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- b) contratti lavori di importo inferiore a 1.000.000 (un milione) di euro;
- c) contratti di lavori, servizi e forniture che non presentano particolare complessità.

Ai fini della lett. c) del comma precedente sono considerati affidamenti che non presentano particolare complessità, a norma del punto 3 delle "Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50" approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, le procedure interamente gestite tramite piattaforme



telematiche di negoziazione, ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei contratti pubblici e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri su un determinato elemento cui è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale dei commissari, con la conseguenza che in assenza è attribuito un punteggio pari a zero sulla base di formule indicate nella documentazione di gara.

Qualora si ricorra a commissari esterni si farà riferimento agli articoli 4 e 5 seguenti.».

2. L'articolo 3, comma 1 del "Regolamento per la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni nelle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e per la determinazione dei compensi dei commissari", adottato con decreto n. 324 dell'8 agosto 2018, è sostituito come segue:

«I componenti interni sono selezionati tra il personale in possesso di comprovata esperienza nel settore oggetto della gara, con individuazione dei relativi ruoli:

- il Presidente è selezionato tra il personale dirigente;
- i commissari, diversi dal Presidente, sono selezionati tra i funzionari dell'AdSP.».

Articolo 2

1. Il presente decreto è pubblicato, permanentemente, nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questa Autorità di sistema portuale.

2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Natale Ditel

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo Deiana